



Diritto

## Modulo per l'invio di commenti: Elettricità Futura

**Riferimento del commento**

F2663096

**Inviato il**

27 Luglio 2021

**Inviato da**

Valeria MAGNOLFI

**Tipo di utente**

Associazione di categoria

**Organizzazione**

Elettricità Futura

**Dimensioni dell'organizzazione**

Piccola (da 10 a 49 dipendenti)

**Paese di origine**

Italia

**Iniziativa**

[Biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa – Sistemi volontari \(norme di attuazione\) \(\*info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12723-Biocarburanti-bioliquidi-e-combustibili-da-biomassa-Sistemi-volontari-norme-di-attuazione- it\*\)](#)

Elettricità Futura ritiene molto importante il ruolo di questo atto, deputato a chiarire le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni climalteranti e dei criteri low-ILUC all'interno degli schemi volontari.

Tra le maggiori criticità, riscontriamo alcuni scostamenti dalle previsioni della Direttiva Rinnovabili. Infatti, diversamente da quanto affermato all'articolo 2 (1) occorre specificare che gli schemi volontari dovrebbero primariamente attestare il rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 e dal Regolamento Delegato 2019/807, ed in secondo luogo introdurre eventuali ulteriori criteri.

Riscontriamo inoltre il rischio che quanto previsto dalla bozza di atto posta in consultazione possa comportare un notevole incremento degli oneri amministrativi per gli operatori.

L'articolo 19 pone la durata del periodo di tempo durante il quale gli operatori economici possono completare il bilancio di massa pari a 3 mesi, mentre riteniamo che la durata di 12 mesi prevista per i produttori ed i punti di prima raccolta sia più adeguata e debba essere mantenuta omogenea. Infatti, il termine previsto per gli operatori economici si riflette a monte della catena e finirebbe per mettere in difficoltà i piccoli produttori, che impiegano più tempo a svolgere il bilancio di massa e a comunicarne l'esito a terzi. Si tratta quindi di rivedere questo termine, a vantaggio dell'inclusività del mercato.

Riguardo alle previsioni dell'articolo 28, richiediamo di aggiornare la data di applicazione, in modo da scongiurare il rischio di retroattività. Risulta auspicabile l'introduzione di un periodo transitorio, in virtù dell'emanazione tardiva della base normativa necessaria alla dimostrazione dell'adeguatezza ai criteri di sostenibilità.

Infine, facciamo notare che la lista di rifiuti e residui dell'allegato IV dovrebbe includere i residui forestali e i cascami della relativa industria, a vantaggio dell'utilizzo di biomassa sostenibile, utile alla produzione di biocombustibili avanzati.

[Rimuovi questo commento](#) (*javascript:void(0);*)

**Tutti i commenti**

Le opinioni e i pareri espressi su questo sito sono esclusivamente quelli degli autori e non rispecchiano necessariamente l'opinione ufficiale della Commissione europea. La Commissione non può garantire l'esattezza delle informazioni. Né la Commissione né chiunque agisca a suo nome può essere ritenuto responsabile per i contenuti e le informazioni pubblicati su questo sito. Le opinioni e i pareri che violano le regole per l'invio di commenti saranno eliminati dal sito.